



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 153 del 09/03/2022

Oggetto:

FABBISOGNO STRAORDINARIO LEGATO AD EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE LIBERO - PROFESSIONALE A UN MEDICO

**DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)**

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: Collecchia Stefania

Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto

Il Dirigente/Funzionario: Sala Claudia

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore S.O.C. Gestione Personale e Relazioni Sindacali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con deliberazione n. 290 del 12/05/2017 e modificato con deliberazione n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che:

- in base alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di acquisizione di personale al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- la Circolare della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Protezione Civile della Regione Piemonte n. 12343 del 10/03/2020 *“Procedura per soddisfazione fabbisogni straordinari di personale legati ad emergenza COVID-19”* ha previsto che l’Unità di Crisi della Regione Piemonte emanì disposizioni in merito al reclutamento di personale al fine di valutare i fabbisogni delle singole Aziende relativi all’emergenza in questione;
- la Circolare della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Protezione Civile della Regione Piemonte n. 14620 del 20/03/2020 *“Ulteriore fabbisogno di risorse umane nell’ambito dell’emergenza COVID-19”* ha stabilito un compenso orario di Euro 60,00 per i medici specialisti e medici specialisti in quiescenza, e di Euro 40,00 per i medici specializzandi o medici laureati e abilitati privi di specializzazione;

Dato atto che:

- l’Unità di Crisi della Regione Piemonte, nell’ambito dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID-19, ha acquisito, mediante la procedura speciale legata all’emergenza sanitaria stessa, manifestazioni di interesse per la formazione di elenchi di medici disponibili a prestare attività nelle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte;
- nell’avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse venivano stabilite le modalità di acquisizione e i compensi con particolare riferimento ai profili di medici specialisti, medici specialisti in quiescenza, medici specializzandi e medici laureati e abilitati privi di specializzazione;

Precisato che con numerose deliberazioni questa Azienda ha provveduto a conferire incarichi di collaborazione libero - professionale, sulla base delle acquisizioni di manifestazione di interesse per la A.S.L. V.C.O. da parte del DIRMEI Regione Piemonte;



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Preso atto che con nota prot. n. 7627 del 4/02/2022 il Direttore della S.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, considerata la cessazione di alcuni rapporti di collaborazione libero – professionale con medici recentemente verificatisi e la necessità e l'urgenza di provvedere all'instaurazione di nuovi rapporti di collaborazione libero – professionale, ha richiesto di conferire nuovi incarichi di collaborazione libero - professionale per lo svolgimento di attività professionali presso la S.O.C. S.I.S.P. nell'ambito di quelle poste in essere per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, individuando, tra le nuove manifestazioni di interesse nel frattempo pervenute per la A.S.L. VCO al DIRMEI, il medico di seguito indicato al quale conferire l'incarico di collaborazione libero - professionale, regolamentato come dettagliatamente indicato nel contratto allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A), per il periodo dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al perdurare dello stato di emergenza e comunque per un periodo massimo di mesi sei:

LOPARDI Pasquale nato il 15/09/1988 Medico specializzato;

Considerato altresì che il contratto di collaborazione libero - professionale che verrà sottoposto all'incaricando determina preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, stabilita in Euro 60,00 per i medici specialisti e medici specialisti in quiescenza, e in Euro 40,00 per i medici specializzandi o medici laureati e abilitati privi di specializzazione, in corrispondenza dell'impegno orario massimo contrattualmente pattuito di n. 38 ore settimanali;

Rilevato che a seguito di deliberazione n. 1 del 4/01/2022 con il Dott. LOPARDI Pasquale è stato stipulato contratto di lavoro autonomo di prestazione libero - professionale (prot. n. 51 del 01/02/2022) per lo svolgimento di attività presso il Dipartimento di Prevenzione per l'esecuzione e valutazione dell'anamnesi vaccinale, per la supervisione dell'attività ambulatoriale, per le operazioni di inoculazione del vaccino, per il periodo dal 4/02/2022 al 3/05/2022, che si interromperà a seguito di sottoscrizione del nuovo contratto di cui alla presente deliberazione;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992, e s.m.i., come formulati nel frontespizio del presente atto.

DELIBERA

1º **Di instaurare** con il medico di seguito indicato,e per le motivazioni esposte nelle premesse, un rapporto di collaborazione libero - professionale per lo svolgimento di attività professionali presso la S.O.C. S.I.S.P. nell'ambito di quelle poste in essere per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, regolamentato come dettagliatamente indicato nel contratto allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale,



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

sotto la lettera A), per il periodo dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al perdurare dello stato di emergenza e comunque per un periodo massimo di mesi sei:

LOPARDI Pasquale nato il 15/09/1988 Medico specializzato

2°) **Di prendere atto** che il Dott. LOPARDI Pasquale, a seguito della sottoscrizione del succitato contratto, interromperà il precedente contratto di collaborazione libero - professionale per lo svolgimento di attività nell'ambito dell'equipe vaccinale conferito con deliberazione n. 1 del 4/01/2022;

3°) - **Di dare atto** che la spesa complessiva di Euro 60.000,00 derivante dal presente atto è imputata sul conto 3.10.04.94 del Conto Economico Esercizio 2022 Autorizzazione 131 Sub 75 – CDC 0COCP “Covid costi comuni”, essendo il conferimento dell’incarico in questione misura eccezionale di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID – 19;

4°) **Di precisare che** l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto instaurato a seguito dell’adozione del presente atto, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità;

5°) **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di acquisire la risorsa umana in questione.



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



CONTRATTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE LIBERO - PROFESSIONALE

Premesso che:

- Con deliberazione n. del è stato disposto il conferimento di incarico di collaborazione libero professionale al fine di garantire la soddisfazione di fabbisogni straordinari di personale legati alla necessità di fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID 19, a seguito di apposito avviso emesso dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte nell'ambito della procedura speciale legata all'emergenza sanitaria per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la formazione di elenchi medici disponibili a prestare attività nelle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte per i fini suddetti.
- l'A.S.L. VCO, per le motivazioni esposte nell'atto deliberativo sopra richiamato, si trova nella necessità di fruire dell'attività professionale del Professionista tramite stipulazione di un contratto di lavoro autonomo, concettualmente e normativamente inquadrabile nel contratto di prestazione d'opera intellettuale ex artt. 2222 e ss. codice civile;
- l'oggetto del presente contratto è costituito da prestazioni professionali proprie di una professione c. d. "protetta", ossia prestazioni che possono essere rese solo da soggetti iscritti in apposito "Albo o elenco";
- il professionista, in esito a valutazione, è risultato soggetto dotato di un livello culturale e di un'esperienza tali da porlo in una posizione paritaria (rispetto all'Azienda) nel rapporto economico qui disciplinato.

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

Azienda Sanitaria Locale VCO (di seguito denominata "A.S.L."), con sede legale a Omegna, in Via Mazzini n. 117, C. F. e P. I.V.A. n. 00634880033, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Chiara SERPIERI, domiciliato per la carica presso la Sede Legale dell'A.S.L., rappresentato dal Direttore della S.O.C. Gestione Personale e Relazioni Sindacali, Dott.ssa Claudia SALA, nata a Premosello Chiovenda (NO) il 25/01/1962, all'uopo delegata

E

Dott. (di seguito denominato "Professionista"), nato a il e residente a , Via Partita IVA n..... Codice fiscale

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1**
QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO

Mediante la stipula del presente contratto, le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero - professionale di prestazione d'opera ex artt. 2222 e ss. codice civile e assumono l'impegno di mantenere ferma tale volontà nella fase di esecuzione contrattuale, impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi artt. 3 e 6.

Art. 2
OGGETTO DEL RAPPORTO

Oggetto del presente contratto sono prestazioni proprie della professione del soggetto iscritto all'Ordine Professionale dei Medici Chirurghi da rendersi a favore dell'A.S.L. per lo svolgimento presso la S.O.C. S.I.S.P. di attività professionali per garantire la soddisfazione di fabbisogni straordinari di personale legati alla necessità di fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID 19

Art. 3
AUTONOMIA DEL PROFESSIONISTA

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Professionista non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione, né professionale né organizzativa, da parte dell'A.S.L. Al proposito, si stabilisce inderogabilmente quanto segue:

- è esclusa l'instaurazione di un rapporto d'impiego di natura subordinata;
- la prestazione dovrà essere eseguita personalmente dal Professionista, che non potrà avvalersi di sostituti;
- il Professionista svolgerà l'attività in autonomia e l'A.S.L. si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto da parte del Professionista;
- l'A.S.L. potrà solo emanare direttive generali di tipo organizzativo e programmatico, finalizzate a coordinare l'attività libero - professionale del Professionista con la propria organizzazione interna. In ogni caso tali direttive saranno sempre riferite al solo risultato della prestazione, senza possibilità di incidere sull'autonoma determinazione del Professionista, sui modi e i tempi di esecuzione della prestazione;
- ragioni logistiche impongono che la prestazione venga resa anche al di fuori delle strutture aziendali dell'A.S.L. e compatibilmente con l'organizzazione interna di quest'ultima. A tal proposito, l'A.S.L. designa, quale soggetto incaricato di "gestire" tale coordinamento, il Dott. Quaranta Edoardo, Direttore S.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, che fungerà da "Referente operativo", ossia responsabile della vigilanza sulla regolare esecuzione del presente contratto. Il Professionista non è tenuto ad alcun vincolo di orario; egli dovrà, comunque, stante le necessità del coordinamento funzionale di cui sopra, rendere la prestazione in tempi compatibili con l'organizzazione delle strutture aziendali;
- la presenza del Professionista presso le strutture dell'A.S.L. e il collegamento funzionale



con operatori dipendenti di quest'ultima non integrano un "inserimento" del Professionista nella organizzazione dell'A.S.L.; ciò in quanto il Professionista espleta la propria prestazione con autonomia professionale e conseguente assunzione di responsabilità personale e diretta. Il collegamento funzionale con gli operatori dell'A.S.L. si configura, quindi, come condizione indispensabile per l'esecuzione del contratto da parte del Professionista, contratto che non può avere utile esecuzione ove il Professionista non coordini la propria attività con l'organizzazione dell'A.S.L.;

- il Professionista dovrà sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008. Un eventuale giudizio di non idoneità o di idoneità con limitazioni è condizione risolutiva del presente contratto.

Art. 4 DURATA

Il presente contratto ha validità e durata dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al perdurare dello stato di emergenza e comunque per un periodo massimo di mesi sei e pertanto non oltre il.....

E' fatta salva la facoltà di disdetta anticipata che ciascuna delle parti potrà dare all'altra mediante invio di comunicazione con Racc. A/R. in qualsiasi momento con un preavviso di quindici giorni.

Nell'ipotesi di interruzione del rapporto, le parti concordano che si applichi comunque l'art. 2237 codice civile e non l'art. 2227 codice civile, in relazione allo stato di raggiungimento dell'obiettivo, al momento dell'effettiva interruzione della prestazione.

Art. 5 COMPENSO

L'A.S.L. si impegna a corrispondere al Professionista per l'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto un compenso massimo omnicomprensivo lordo di Euro 40,00 all'ora per il periodo previsto ed in corrispondenza dell'impegno orario massimo contrattualmente pattuito di n. 38 ore settimanali.

Tale compenso si intende remunerativo sia della prestazione resa dal Professionista sia delle spese (generali e speciali) da quest'ultimo sostenute per rendere la prestazione.

Il pagamento del compenso verrà effettuato a seguito di presentazione da parte del Professionista agli uffici competenti, entro il 5 di ogni mese successivo a quello di riferimento (pena il ritardato pagamento dell'attività svolta), di regolare fattura elettronica relativa alle prestazioni effettuate correlata da attestazione da parte del "Referente operativo" individuato nel presente disciplinare, del corretto e puntuale espletamento delle prestazioni.

Art. 6 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica (artt. 2229 e ss. codice civile).

Il Professionista si impegna a comunicare immediatamente all'A.S.L. ogni comportamento del "Referente operativo" o di altri soggetti dell'A.S.L., che venga ad incidere, direttamente o indirettamente, sull'autonomia di cui all'art. 3.



Si richiama l'attenzione del Professionista sulla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., e in materia di privacy, della quale il Professionista viene informato mediante consegna di apposita documentazione, che si impegna a rispettare e ad attuare.

Il Professionista è autorizzato a svolgere le operazioni di trattamento dei dati personali per il proprio ambito di competenza, secondo le indicazioni impartite dal titolare del trattamento, sulla base della normativa e del Regolamento sulla privacy vigente.

Il Professionista si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta per conto dell'A.S.L. VCO, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento U.E. 679/2016.

Il Professionista autorizza altresì l'A.S.L. a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali per l'erogazione dei compensi e per ogni adempimento di legge connesso con il presente contratto (in particolare, quelli in tema di trasparenza), come da apposito modulo di cui viene consegnata copia.

Ai sensi della normativa succitata, l'A.S.L. VCO rende noto che i dati che verranno comunicati dal Professionista per la stipula del presente contratto saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, e utilizzati esclusivamente al raggiungimento delle finalità istituzionali. Sono comunque riconosciute al Professionista le facoltà di cui all'art. 7 D. Lgs. n. 196/2003.

Il Professionista è tenuto nei confronti dell'A.S.L. alla scrupolosa osservanza sia del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti (D.P.R. n. 62/2013) sia del Codice di comportamento dell'A.S.L. VCO adottato con deliberazione n. 162/2018 (di cui vengono consegnate copie). Qualora nel corso del rapporto professionale venisse accertata da parte dell'A.S.L. la violazione delle regole di condotta evidenziate nel codice di comportamento sopra richiamato, l'A.S.L. potrà procedere, mediante invio di comunicazione con Racc. A/R, alla risoluzione del rapporto di collaborazione instaurato, senza obbligo di preavviso.

Il Professionista inoltre deve ottemperare a quanto disposto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: in particolare, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'A.S.L., tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell'incarico, e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione di quanto dichiarato.

L'A.S.L. dà atto che tutti gli oneri assicurativi, compresi quelli per i rischi di infortunio sul lavoro, ivi inclusi anche quelli "in itinere", sono a carico del Professionista, il quale dovrà produrre preventivamente copia di assicurazione R.C. – colpa grave, nonché polizza personale infortuni/malattie professionali, in corso di validità, sollevando l'A.S.L. da ogni responsabilità in caso di infortunio imputabile all'esecuzione delle attività previste nel presente contratto. Egli utilizzerà propri beni strumentali (pc portatile, automezzo, cellulare, ecc.) di supporto allo svolgimento delle prestazioni professionali.

L'incarico implica incompatibilità con la sussistenza di lavoro dipendente, a tempo pieno, con altro Ente Pubblico o con privati o con altri incarichi di collaborazione professionale, a qualsiasi titolo ricoperti, che sommati al presente, comportino un impegno lavorativo complessivo superiore alle 38 ore settimanali, fatta salva la facoltà da parte di ogni singola Azienda, di rilasciare specifiche autorizzazioni.



Art. 7 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, sarà territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Verbania.

Art. 8 BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente contratto rientra nella previsione di cui all'art. 5, c. 2 D.P.R. n. 131/1986 e pertanto è soggetto a registrazione in caso d'uso (Tariffa – Parte II, art. 1, c. 1, lett. b) e, ove ricorra registrazione, con applicazione di imposta in misura fissa ex art. 40 D.P.R. n. 131/1986, con relativo onere a carico della parte interessata.

Il presente contratto è esente da bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto.

Omegna,

Dott.
**Il Direttore S.O.C.
Gestione Personale e Relazioni Sindacali
(Dott.ssa Claudia SALA)**